

MUTUI AD ENTI LOCALI

PREAMBOLO

Il giorno del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici (..... dicembre 2014) in Teggiano alla Via Provinciale innanzi a me dott. Maria D'Alessio, Notaio in Teggiano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi,

SI COSTITUISCONO

il **Comune di Roccagloriosa** in seguito denominato "Ente" rappresentato dall'ingegnere Mario Iudice, nato a, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in base ai poteri attribuiti con delibera della Giunta Comunale n° del, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e la **Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino**, Società Cooperativa, con sede in Roscigno, alla Via VI novembre, Codice Fiscale 00269570651, in persona del Vice Presidente Prof. Antonio Ciniello, nato a Piaggine (Salerno) il 17 marzo del 1953, in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, che in appresso verrà denominata per brevità "**Banca**"-----

PREMESSO

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 30 settembre 2014 veniva preso atto della mancata copertura della quota a carico dell'Ente di Euro 100.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' VENATORIE E TEMPO LIBERO IN LOCALITA' SCUDERI";

Che con la stessa delibera veniva incaricato il Responsabile del Settore Finanziario ed il Responsabile del Settore tecnico di avviare le procedure per la verifica della possibilità di accensione del mutuo e quelle per l'ottenimento del mutuo da parte della Tesoreria Comunale ovvero della Cassa Depositi e Prestiti;

Che con delibera della Giunta Comunale n° 65 del 30 ottobre 2014 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' VENATORIE E TEMPO LIBERO IN LOCALITA' SCUDERI";

Che con delibera della Giunta Comunale numero 70 dell'11 novembre 2014 veniva approvata la variazione programma delle OO.PP del Bilancio di Previsione sempre relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' VENATORIE E TEMPO LIBERO IN LOCALITA' SCUDERI";

Che con la stessa delibera veniva stabilito di dare avvio alla procedura di accensione del mutuo di Euro 100.000,00, con rate a carico dell'ente, mediante Tesoreria Comunale;

Che con delibera della Giunta Comunale n° 71 dell'11 novembre 2014 veniva riapprovato il progetto esecutivo per l'intervento di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' VENATORIE E TEMPO LIBERO IN LOCALITA' SCUDERI";

Che in data 25 novembre 2014 il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Mario Iudice, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 30/09/2014 e delle deliberazioni della Giunta Comunale numeri 65 del 30 ottobre 2014 e 70 del 07 novembre 2014, chiedeva alla Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino di contrarre un prestito di Euro 100.000,00 occorrente per i lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' VENATORIE E TEMPO LIBERO IN

LOCALITA' SCUDERI" il cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera della Giunta Comunale numero 71 dell'11 novembre 2014;

Che la Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione numero 19 del 26 novembre 2014 ha approvato la concessione di suddetto mutuo;

Che il Responsabile del Servizio Finanziario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, nei limiti della propria competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.49 comma I del D.lg. 267/2000;

Che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole dal sotto il profilo della regolarità tecnica, nei limiti della propria competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.49 comma I del D.lg. 267/2000;

Che richiamate le disposizioni del decreto legislativo 267/2000, con particolare riguardo all'articolo 202 e successivi, in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per il ricorso all'indebitamento;

Che verificata l'adeguatezza dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 e successivi del decreto legislativo 267 / 2000.

Che l'investimento da realizzare con la somma mutuata non richiede, per sua natura e/o valore, la redazione di un piano economico finanziario;

Che il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l'art. 249 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Che l'Ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l'esercizio in corso;

Che l'Ente, con la contrazione del presente mutuo, agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento previsti al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Che le somme rivenienti dall'operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica;

Tutto ciò premesso

CONTENUTO DELL'ARTICOLATO

1 – Oggetto e durata del mutuo

1.1 La Banca concede al Comune di Roccagloriosa, a titolo di mutuo, la somma di **Euro 100.000,00** (euro centomila / 00) destinata dall'Ente medesimo, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca, al finanziamento della spesa specificamente indicata in premessa.

1.2 La durata del mutuo è di anni **venti**.

1.3 La decorrenza dell'ammortamento è fissata dalla data odierna senza alcun periodo di preammortamento.

2. – Erogazione e somministrazione

2.1 L'erogazione ha luogo per l'intero importo mutuato. La valuta di erogazione, sempre che siano stati adempiuti in tempo utile gli obblighi di cui al successivo 2.4, è pari a quella fissata per l'inizio dell'ammortamento.

2.3 L'erogazione e le somministrazioni hanno luogo attraverso versamento della somma nel conto di tesoreria intrattenuto presso la banca svolgente funzioni di tesoreria per conto dell'Ente.

2.4 L'erogazione e le eventuali somministrazioni sono comunque condizionate all'adempimento delle seguenti obbligazioni da parte dell'Ente:

1. consegna alla Banca di copia del presente contratto spedita in forma esecutiva;
2. consegna alla Banca di copia della delegazione di pagamento di cui al successivo punto 5, notificata al tesoriere e munita della relata di notifica in originale.

3 – Condizioni economiche

A decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, sulla somma prestata maturano interessi secondo un tasso fisso che resta convenuto come segue:

nella misura del 2,650 % Tasso annuo effettivo globale 2,67326 %

4 – Rimborso del prestito

4.1 L'Ente si obbliga a rimborsare il mutuo entro il 31 dicembre 2034 in numero quaranta rate semestrali posticipate, dell'importo di Euro 3.236,90 comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto dell'allegato piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente punto 3.

5 – Garanzie

5.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. A tal fine, l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

5.2 La Banca, per ogni scadenza ed in tempo utile per l'effettuazione del relativo pagamento, comunica l'esatto importo della rata; l'Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato.

5.3 L'Ente, in relazione alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento ed a garanzia del pagamento dei relativi interessi di preammortamento, rilascia, notificandole al tesoriere, una o più delegazioni sulle entrate di cui al punto 5.1.

5.4 Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

5.5 L'Ente, qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività della originaria delegazione di pagamento.

5.6 L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del mutuo nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all'art. 159, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Su richiesta della Banca, l'Ente fornisce copia del Bilancio.

6 – Estinzione

6.1 L'Ente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo, con un preavviso di quindici giorni. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

6.2 Per l'esercizio della predetta facoltà, l'Ente non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

7 – Risoluzione

7.1 Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto e specificatamente del punto 5, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella seguente misura del tasso contrattuale stabiliti aumentato di due punti

7.2 Trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempienza di cui al punto precedente, la Banca si riserva la facoltà – mediante lettera raccomandata - di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito – comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora.

8 – Trattamento fiscale

8.1 Per il presente contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), del D.P.R. medesimo.

9 – Domicilio delle parti e Foro competente

9.1 Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del contratto.

9.2 Per qualunque controversia inerente o conseguente al presente contratto unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la Sede della Banca.

le parti

.....

.....